



COMUNE DI SANT' ORSOLA TERME

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3
del Consiglio comunale
Adunanza di prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES).

L'anno Duemilatreddici addì Undici del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
FONTANARI DAMIANO	X			ANESIN REMO	X		
BEVER ALEX	X			BRAGA AUGUSTO	X		
BROL MIRIAM	X			ECCEL EZIO	X		
FONTANARI MARCELLO	X			FONTANARI MARIO	X		
GIRARDI FEDERICO	X			MOAR FRANCESCA	X		
MOSER FRANCESCA	X			PALLAORO ILARIO	X		
PAOLI DANIELE	X			PAOLI FRANCO	X		
VICENTINI FABRIZIO	X						

Assiste il Segretario BATTISTI OLIVIERO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor FONTANARI DAMIANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO
AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art. 81 del
T.U.LL.R.O.C.

Il Responsabile dell'Ufficio

- Tecnico comunale
 - Ragioneria e Tributi
 - Personale
 - Stato Civile e Anagrafe
 - Elettorale
 - Segreteria e Affari Generali
 - Attività culturali e Biblioteca
- esprime parere favorevole per:
- regolarità tecnica amministrativa;
 - per congruità e corrispondenza, forniture servizi e relativi prezzi.

Li, 08-03-2013

Il Responsabile
BATTISTI OLIVIERO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA
FINANZIARIA ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.R.O.C.
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L

Il Responsabile dell'Ufficio

- Il presente atto non ha rilevanza contabile non comportando impegno di spesa.
- Favorevole per regolarità tecnico contabile secondo le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità, nonché di copertura finanziaria della spesa.

Li, 08-03-2013

Il Ragioniere
BERTOLDI ROSANNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con l'entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 *"Misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* convertito in legge dall'art. 1 della L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente modificato dall'art. 25, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, è stato ridefinito l'assetto del sistema fiscale comunale relativo alla gestione dei rifiuti urbani, mediante l'istituzione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) e la contestuale soppressione, con decorrenza 1 gennaio 2013, dei previgenti prelievi sia di natura patrimoniale che di natura tributaria, compresa la Tariffa integrata ambientale introdotta con il Testo unico in materia ambientale (art. 238 – D.Lgs. 03.04.2006, n. 152);

La T.A.R.E.S, cui viene attribuita natura tributaria, si articola in due componenti: una relativa ai rifiuti e una destinata alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi indivisibili;

L'art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011 ammette tuttavia la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere con regolamento, l'adozione, in luogo del tributo sui rifiuti, di una tariffa avente natura di corrispettivo, limitando l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, determinata ai sensi del comma 13 del citato articolo, ossia applicando una maggiorazione da 0,30 a 0,40 euro per metro quadrato;

Con Regolamento governativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 ottobre 2012 e che ancora non risulta essere stato emanato, si dovevano stabilire i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti ai fini della determinazione della relativa tariffa; il D.L. 201/2011 all'art. 14, comma 12, stabilisce in ogni caso che in attesa dell'emanazione del Regolamento di cui sopra si debba continuare ad applicare in via transitoria il D.P.R. 158/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*;

Considerato che il Comune di Sant'Orsola Terme con deliberazione consiliare n. 23 di data 27.10.2005 ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 5.02.1997 n. 22 *"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"*, Regolamento successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28.11.2007 e successiva delibera del Consiglio comunale n. 32 del 24.11.2008;

Richiamata la deliberazione n. 2972/2005 e s.m. con la quale la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali ha introdotto la tariffa puntuale che presuppone una misurazione della rifiuto secco residuo prodotto da ciascuna utenza;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 30.11.2011 con la quale si è ulteriormente modificato il Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale come prevista dall'art. 238 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, introducendo un sistema tariffario basato sulla misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, e le successive modifiche apportate al Regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29.03.2012;

Ritenuto di mantenere, come previsto dall'art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011, il sistema di misurazione puntuale già adottato dal Comune di Sant'Orsola Terme in attuazione del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 158/1999;

Richiamato l'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 in base al quale *"alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi per i servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato"*;

Atteso che secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 13-bis del D.L. 201/2011, a fronte del gettito derivante dall'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi è prevista una equivalente riduzione delle somme assegnate ai Comuni a valere sul fondo sperimentale

di riequilibrio e sul fondo perequativo, e per la Provincia Autonoma di Trento questo avviene secondo le procedure previste dall' art. 27 della L. 42/2009;

Visto in particolare il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale di data 30.10.2012 nel quale si stabilisce che *"le parti decidono di rinviare a specifico provvedimento assunto d'intesa le modalità di trattenuta di tale maggior gettito sui fondi di parte corrente, in analogia a quanto operato per il maggior gettito IMUP-ICI(..)";*

Considerato che l'attuale Regolamento comunale recante la disciplina per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani è stato adottato in conformità al D.P.R. 158/1999 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e s.m., normativa che continua a trovare applicazione anche per la tariffa sui rifiuti e sui servizi in attesa dell'emanazione di specifico regolamento di attuazione, come sancito dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011;

Rilevato pertanto che il nuovo *Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)* riprenderà, con i necessari adattamenti, i contenuti del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani attualmente in vigore e verrà integrato con uno specifico Titolo contenente la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi di cui al D.L. 201/2011;

Esaminato lo schema di *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)*, in allegato alla presente deliberazione (allegato 1) che definisce condizioni, modalità e obblighi strumentali derivanti dall'adozione della tariffa di cui all'art. 14, comma 29, del D.L. 201/2011 e del tributo di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;

Confrontati il testo del vigente Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani e del nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

Stabilito che il nuovo *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)* troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013 come previsto all'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997;

Richiamato l'art. 14, comma 31, del D.L. 201/2011 secondo il quale *"la tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* per cui il servizio può continuare ad essere svolto da AMNU S.p.A. secondo quanto previsto dal contratto di servizio in essere;

Visto inoltre l'art. 14, comma 2, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii in base al quale il Comune può affidare *"anche disgiuntamente, le fasi di gestione, accertamento e riscossione, nel rispetto del disposto di cui al comma 35, dell'obbligazione tributaria, compresa la maggiorazione di cui al comma 13 (...) al soggetto affidatario del servizio di gestione"*;

Rilevata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, al fine di consentire alla Giunta comunale di deliberare in ordine alla tariffa sui servizi e sui rifiuti da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2013 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 29.08.2011;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 25.10.1995;

Visto il D.L. dicembre 2011, n. 201 "Misure urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge dall'art. 1 della L. 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 01.02.2005 n° 3/L e precisamente:

- parere favorevole tecnico amministrativo del responsabile dell'ufficio segreteria e affari generali n. 3/A di data 08.03.2013;
- parere favorevole di regolarità contabile del responsabile dell'ufficio di ragioneria n. 3/B di data 08.03.2013;

Con voti n° 15 favorevoli, n°/ astenuti, n°/ cont rari, palesemente espressi per alzata di mano su n° 15 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il *Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)* come da schema che, allegato alla presente deliberazione (allegato 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della tariffa e del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) entrerà in vigore al 1 gennaio 2013 come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
3. di affidare ad AMNU S.p.A., oltre alla gestione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, la gestione del tributo sui rifiuti e sui servizi introdotto dal D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, demandando alla Giunta comunale l'adozione di specifico provvedimento per l'adeguamento del relativo contratto di servizio;
4. di confermare in 0,30 euro per metro quadrato il tributo a copertura dei costi per i servizi indivisibili del Comune come previsto dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011;
5. di dare atto che il gettito derivante dall'istituzione del tributo sui servizi verrà trattenuto dalla Provincia Autonoma di Trento sui fondi di parte corrente della finanza locale, con modalità non ancora determinate;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
7. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione;

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FONTANARI DAMIANO

Il Consigliere delegato
BROL MIRIAM

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 13-03-2013 per giorni 10.

Li, 13-03-2013

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 24-03-2013 ai sensi del 3° comma dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario
BATTISTI dott. OLIVIERO

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, del T.U.LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, D.P.Reg. 01.02.2005 n°3/L;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
o in alternativa
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- Ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per le delibere in materia di gestione del personale secondo le modalità previste dal codice di procedura civile di cui agli artt. 409 e ss.